



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
RAG. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 7/1/2016

BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2016

Al termine dello scorso anno è stata approvata la Legge di stabilità per il 2016 (legge 208 del 28/12/2015): come ormai d'abitudine anche quest'anno la legge è formata da un unico articolo, per cui faremo riferimento ai singoli commi dello stesso (sono addirittura 999!).

Modifiche alla disciplina Imu e Tasi (cc. 10-23 e 53-54)

- Dal 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (cioè genitori o figli) che la utilizzano come abitazione principale, purché non di lusso (ossia di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) è prevista la riduzione al 50% dell'Imu e della Tasi, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tuttavia l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; contestualmente è stata eliminata la possibilità, in precedenza concessa ai Comuni, di equiparare alla prima casa l'abitazione concessa in comodato purché l'ISEE del comodatario non superasse i 15.000 €;
- Sempre a partire dal 2016 vengono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, sia da parte del possessore che da parte dell'utilizzatore non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Anche in questo caso l'agevolazione non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per i fabbricati rientranti nelle categorie catastali D ed E sarà possibile, entro il 15 giugno 2016, richiedere un nuovo accatastamento che non tenga conto del valore dei cosiddetti

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

“imbullonati”, cioè dei macchinari, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo;

- Per i terreni agricoli si torna alla definizione contenuta nella circolare 9/1993, ossia alle regole applicate fino al 2013, secondo le quali i Comuni esenti sono molti di più rispetto a quanto previsto dalle norme applicate negli ultimi due anni;
- Per gli immobili locati a canone concordato le aliquote di Imu e Tasi vengono ridotte al 75% del loro importo.

Agevolazione per l'acquisto della prima casa (c. 55)

Sarà possibile usufruire dell'agevolazione “prima casa” anche se l'acquirente è già proprietario di un'altra abitazione acquistata con la stessa agevolazione, purché quest'ultima venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Non sarà più necessario quindi, vendere l'abitazione acquistata con i benefici “prima casa” prima di procedere al nuovo acquisto.

Nuova detrazione Irpef sull'Iva per l'acquisto dell'abitazione (c. 56)

Per i soli acquisti effettuati nel 2016 è prevista la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva corrisposta all'impresa costruttrice in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Locazioni irregolari (c. 59)

Viene disposta la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto **scritto e registrato**. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale.

Nei casi di nullità di cui sopra il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

Aliquota Ires (c. 61)

A partire dal 2017 l'aliquota Ires viene ridotta dal 27,5% al 24%.

Esenzione Irap per l'attività agricola (c. 71)

I soggetti che operano nel settore agricolo e della piccola pesca vengono esentati dal versamento dell'Irap.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico (cc. 74 e 88)

La detrazione Irpef sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio rimane al 50% anche per il 2016, e tornerà all'aliquota standard del 36% a decorrere dal 2017. Il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare rimarrà a 96.000 € per il 2016 e tornerà a 48.000 € nel 2017. Parimenti viene mantenuta per tutto il 2016 la possibilità di acquistare un'abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato usufruendo della detrazione del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto, sempre nel limite massimo di 96.000 €.

Anche la detrazione Irpef/Ires sugli interventi per il risparmio energetico viene prorogata al 2016 mantenendo l'aliquota del 65% e viene estesa ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Inoltre per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le persone fisiche che anche a causa delle detrazioni di imposta risultano incapienti, in luogo della detrazione del 65% possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità che saranno determinate dall'Agenzia delle Entrate.

Infine viene prorogato per tutto il 2016 anche il cosiddetto "bonus mobili", ossia la detrazione del 50%, da dividere in 10 anni, su una spesa massima di 10.000 € relativa all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica almeno pari ad A+, effettuata nell'ambito di lavori edilizi che siano configurabili almeno come manutenzione straordinaria.

Bonus mobili per giovani coppie (c. 75)

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione Irpef per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili (ma non di grandi elettrodomestici) ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il bonus in questione non è cumulabile con il bonus mobili classico.

Detrazione Irpef per acquisto prima casa in leasing (cc. 76-84)

Viene introdotta una detrazione, in favore di giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito non superiore a 55.000 € e che non siano titolari del diritto di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di leasing su immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, per un importo non superiore a 8.000 € annui per quanto riguarda i canoni, e per un importo non superiore a 20.000 €

per quanto riguarda il prezzo di riscatto. Le medesime agevolazioni sono applicabili anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni, alle stesse condizioni, ma per importi dimezzati.

Maxi-ammortamenti al 140% (cc. 91-97)

Come già indicato in un nostro precedente bollettino (le cui indicazioni riportiamo di seguito), la legge di Stabilità ha introdotto un nuovo incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, consistente nella possibilità di ammortizzare un importo pari al 140% del costo di acquisto del bene (anziché il 100% come avviene normalmente).

L'incentivo si applica a tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati, gli aerei, le condutture di acqua ed in genere i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; vi rientrano, quindi, anche tutti i tipi di automezzo e autovetture, mentre ne sono esclusi i beni immateriali (ad esempio software).

Ulteriore requisito, come accennato, è costituito dalla novità del bene, per cui i beni usati sono esclusi dall'agevolazione; facendo riferimento ai chiarimenti dati in passato dall'Agenzia delle Entrate si può dire che il requisito della novità sussiste non solo in caso di acquisto del bene dal produttore o dal rivenditore, ma anche quando il bene viene acquistato presso un soggetto diverso, purché non sia stato già utilizzato.

L'agevolazione fiscale consiste nella maggiorazione del costo di acquisto in misura pari al 40%, in modo da poter calcolare ammortamenti fiscali (e canoni leasing) maggiorati; l'agevolazione riguarda soltanto l'Ires o l'Irpef, ma non l'Irap, e si applica sia a chi svolge attività d'impresa sia ai lavoratori autonomi. Facendo un esempio, ed immaginando di acquistare un bene a 10.000 €, con aliquota di ammortamento del 20% (ovviamente dimezzata per il primo anno), si avrà la seguente situazione:

Anno	Ammortamento	Deduzione extra	Totale
2015	1.000	400	1.400
2016	2.000	800	2.800
2017	2.000	800	2.800
2018	2.000	800	2.800
2019	2.000	800	2.800
2020	1.000	400	1.400
TOTALI	10.000	4.000	14.000

Come accennato sopra rientrano nell'agevolazione anche le autovetture per le quali, ferma restando la percentuale di deducibilità al 20%, il limite del costo fiscale viene innalzato da 18.076 € a 25.306 € (per gli agenti di commercio da 25.823 € a 36.152 €).

Ricordiamo infine che il maggior ammortamento non dovrà essere contabilizzato, ma costituirà soltanto una variazione in diminuzione da riportare nella dichiarazione dei redditi.

Credito d'imposta su beni strumentali nel Mezzogiorno (cc. 98-108)

È attribuito un credito d'imposta alle imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura variabile dal 20% al 10% a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è calcolato sulla differenza tra il costo sostenuto e gli ammortamenti dedotti nello stesso periodo di imposta sulle medesime categorie di beni. Sono esclusi dall'agevolazione alcuni settori produttivi (siderurgia, costruzioni navali, ecc.).

Modifiche al regime forfettario (cc. 111-113)

Non costituisce più ostacolo all'accesso al regime il fatto di aver percepito nell'anno precedente redditi d'impresa, arte o professione in misura non prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre viene stabilito che possono comunque accedere al regime i lavoratori dipendenti e i pensionati con reddito annuo non superiore a 30.000 €, e vengono innalzate le soglie di ricavi/compensi da non superare per poter accedere al regime (aumentano tutte le categorie di 10.000 €, tranne quella dei professionisti che passa da 15.000 € a 30.000 €).

Infine si stabilisce che per il periodo d'imposta di inizio attività e per i 4 successivi l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%, e che i contributi dovuti da artigiani e commercianti che si avvalgono del presente regime sono ridotti del 35%.

Per quanto riguarda, invece, coloro che hanno scelto il regime dei minimi entro il 2014 la norma prevede che tali soggetti possano usufruire del suddetto regime fino alla scadenza naturale (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età); viceversa per coloro che hanno scelto il suddetto regime nel 2015 c'è il dubbio se si possa portare a scadenza il regime stesso oppure no: sarà necessario, in questo caso, attendere chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

Assegnazione agevolata beni ai soci e all'imprenditore individuale (cc. 115-121)

Le società commerciali (snc, sas, spa, sapa e srl) che entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap pari all'8% (o al 10,5% per le

società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione o cessione); l'imposta sostitutiva di cui sopra si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, e per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato in misura pari al valore catastale. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 %.

È possibile usufruire del beneficio dell'imposta sostitutiva a condizione che i soci assegnatari risultino tali già alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; nel caso in cui, invece, si debba applicare l'Iva si seguiranno le regole ordinarie.

L'imposta sostitutiva di cui sopra deve essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Peraltro si dovrà anche tener conto dell'impatto fiscale che l'operazione potrebbe avere sui soci nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione, si debbano annullare riserve di utili: in questo caso, infatti, si verificherebbe una distribuzione di dividendi (in natura) da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, salvo ovviamente attendere i chiarimenti in materia da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Norme analoghe si applicano all'imprenditore individuale che intenda escludere dal patrimonio dell'impresa beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) posseduti alla data del 31 ottobre 2015, tramite opzione da effettuare entro il 31 maggio 2016.

Novità ai fini Irap (cc. 123-125)

A partire dal periodo d'imposta 2016 la deduzione forfettaria di 10.500 € prevista per snc, sas, imprese individuali e lavoratori autonomi con valore della produzione non superiore a 180.759,91 € è aumentata a 13.000 €.

Inoltre viene stabilito che non sussiste autonoma organizzazione per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75% del proprio reddito complessivo: al verificarsi di tali circostanze, quindi, i suddetti medici non saranno soggetti all'Irap.

Note di credito Iva (cc. 126-127)

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, sarà possibile emettere la nota di credito a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una

procedura concorsuale. La novità, però, si applicherà solo alle procedure concorsuali dichiarate successivamente al 31 dicembre 2016.

Ampliamento delle ipotesi di reverse charge (c. 128)

Il *reverse charge* viene esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il consorzio debba emettere fattura con il meccanismo dello *split payment*; per l'applicazione concreta della misura, però, bisognerà attendere l'autorizzazione della Ue.

Compensazione crediti verso Pa (c. 129)

Anche nel 2016 sarà possibile compensare i crediti vantati verso la Pa, purché certi, liquidi ed esigibili, appositamente certificati, con eventuali cartelle esattoriali a proprio carico; un apposito decreto del Mef dovrà rendere operativa la disposizione e dovrà specificare quali cartelle saranno compensabili.

Nuovi termini per l'accertamento (cc. 130-132)

A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 cambiano i termini entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate; infatti, mentre da un lato viene definitivamente abrogato il raddoppio dei termini previsto in caso di denuncia penale per uno dei reati tributari, dall'altro il termine ordinario dell'accertamento passa da quattro a cinque anni (più esattamente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), mentre in caso di dichiarazione omessa il termine passa dagli attuali cinque a sette anni (31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). Da tener presente che, a seguito della modifica, per la rettifica dei redditi derivanti da investimenti nei "paradisi fiscali" non dichiarati così come per l'irrogazione della sanzione per omessa compilazione del quadro RW, l'Agenzia delle Entrate potrà attivarsi entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o addirittura entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno in caso di dichiarazione omessa: ciò in quanto la norma prevede in questi casi il raddoppio dei termini ordinari.

Riforma sanzioni amministrative (c. 133)

Viene anticipata al 2016 l'entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie; ciò comporta, tra l'altro, la riduzione del costo del ravvedimento operoso per gli omessi versamenti secondo la seguente tabella:

Termine	Sanzione fino al 2015	Sanzione dal 2016
<i>Ravvedimento “sprint”</i>		
Entro i 14 giorni successivi alla scadenza	0,2% per ogni giorno di ritardo (1/10 del 30% ridotto a 1/15 per ogni giorno di ritardo)	0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 del 15% ridotto a 1/15 per ogni giorno di ritardo)
<i>Ravvedimento “breve”</i>		
Dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno successivo alla scadenza	3% (1/10 del 30%)	1,5% (1/10 del 15%)
<i>Ravvedimento “entro 90 giorni”</i>		
Dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno successivo alla scadenza	3,33% (1/9 del 30%)	1,67% (1/9 del 15%)
<i>Ravvedimento “annuale”</i>		
Dal novantunesimo giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 del 30%)	invariato
<i>Ravvedimento “biennale”</i>		
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	4,29% (1/7 del 30%)	invariato
<i>Ravvedimento “ultrabiennale”</i>		
Dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	5% (1/6 del 30%)	invariato

Inoltre, diventano a importo fisso – se non c’è danno per l’erario – alcune sanzioni in precedenza applicate in misura proporzionale all’imposta teoricamente evasa: rientrano in quest’ambito, ad esempio, le violazioni connesse al *reverse charge*, all’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie, ecc.

Riammissione alla dilazione per acquiescenza o accertamento con adesione (cc. 134-138)

Ai soli fini delle imposte dirette, i contribuenti che nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015 sono decaduti da un piano di dilazione derivante da acquiescenza all'accertamento oppure da accertamento con adesione, sono riammessi alla dilazione purché il pagamento della prima rata scaduta avvenga entro il 31 maggio 2016.

Denuncia per reati penali (c. 141)

Viene stabilito che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale per qualsiasi reato (non solo tributario) da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.

Costi *black list* e altre novità nei rapporti con soggetti esteri (cc. 142-147)

La disciplina dei costi con soggetti *black list* è integralmente abrogata a decorrere dal periodo d'imposta 2016, pertanto la deduzione dei relativi costi avverrà secondo le normali regole fiscali dell'inerenza e della competenza; per il 2015, invece, si applicherà la regola in base alla quale si ha la piena deducibilità entro il valore normale della spesa, mentre per la parte eccedente occorre dimostrare l'esistenza dell'interesse economico all'operazione stessa. In ogni caso, però, resta in vigore l'obbligo di comunicare le operazioni con soggetti di Paesi *black list* ai fini Iva, tramite il quadro BL della comunicazione polivalente.

Ai fini della disciplina Cfc (società controllate estere) viene eliminato qualsiasi riferimento alle "*black list*" e viene stabilito che i regimi fiscali di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; sono esclusi gli Stati Ue o See (Spazio economico europeo). Tra l'altro questo diventa il criterio generale per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, per cui il criterio delle *black list* viene completamente abbandonato.

Ulteriore novità consiste nell'introduzione dell'obbligo del *country by country reporting*, ovvero l'obbligo a carico delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva. Un decreto del Mef stabilirà modalità, termini e condizioni della rendicontazione, cui saranno tenute le società controllanti italiane che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e hanno un fatturato consolidato di almeno 750 milioni nell'esercizio precedente, nonché le società controllate italiane nel caso in cui la controllante sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo del *reporting* o che non ha in vigore un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia.

Modifiche al regime del *patent box* (c. 148)

Viene definitivamente chiarito che il software rientrante nel regime del *patent box* è solo quello coperto da copyright; inoltre, per quanto riguarda i beni immateriali connessi tra loro da un vincolo di complementarietà, si stabilisce che lo stesso può riguardare anche beni di tipologia diversa purché utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo.

Canone RAI (cc. 152-153)

Dal 2016 la misura del cosiddetto canone RAI viene ridotta a 100 € ed il relativo addebito verrà effettuato in 10 rate mensili sulla fattura dell'energia elettrica a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016, nella quale verranno addebitate tutte le rate dell'anno che a quell'epoca saranno scadute.

Contributi su assunzioni a tempo indeterminato (cc. 178-181)

Viene riproposto anche per il 2016 l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, però la misura dell'agevolazione viene ridotta, in quanto la durata è fissata non più in 36 mesi ma in 24 mesi, l'esonero riguarda solo il 40% dei contributi dovuti ed il massimale annuo passa da 8.060 € a 3.250 €.

Aliquota contributiva lavoratori autonomi (c. 203)

Anche nel 2016 l'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi con partita Iva iscritti solo alla gestione separata Inps resta al 27,72%, mentre quella dei lavoratori autonomi (e anche dei collaboratori senza partita Iva) iscritti ad altra forma pensionistica passa dal 23,5% al 24%. Ricordiamo infine che per i collaboratori (senza partita Iva), non iscritti ad altra forma pensionistica l'aliquota arriva al 31,72%.

Art bonus (cc. 318-319)

Il credito d'imposta "art bonus" relativo alle erogazioni liberali a carattere culturale, originariamente previsto per il solo triennio 2014-2016, viene reso permanente.

Tassa unità da diporto (c. 366)

La tassa di cui sopra viene definitivamente abrogata.

Società benefit (cc. 376-384)

Viene introdotta nel nostro ordinamento la figura delle società benefit, che nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (ad esempio lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione, società civile). Il beneficio comune deve essere indicato espressamente nell'oggetto sociale, viene perseguito mediante una gestione volta al bilanciamento tra l'interesse

dei soci e quello di coloro ai quali è indirizzata l'attività sociale e deve risultare da una relazione annuale redatta da un soggetto indipendente e allegata al bilancio. Nella denominazione della società e in tutta la documentazione sociale sarà possibile aggiungere l'indicazione "società benefit" o la sigla SB.

Compensazione crediti degli avvocati (cc. 778-780)

Dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (per onorari, diritti e spese), a prescindere dal momento in cui sono sorti, possono utilizzarli in compensazione delle imposte da essi dovute e dei contributi previdenziali per i propri dipendenti.

Accesso ai fondi Ue da parte dei professionisti (c. 821)

I professionisti, ai fini della possibilità di accedere ai fondi strutturali europei, in quanto esercenti attività economica sono equiparati alle Pmi.

Riapertura termini per rivalutazione terreni e partecipazioni (cc. 887-888)

Vengono riaperti per l'ennesima volta i termini per poter usufruire della rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, secondo le modalità divenute ormai usuali ma con aliquote maggiorate, per cui:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'8% sia per i terreni e le partecipazioni qualificate, sia anche per le partecipazioni non qualificate;
- il versamento deve essere effettuato in unica rata entro il 30/6/2016, o in tre rate di cui la prima con la stessa scadenza di cui sopra e le altre due, maggiorate del 3% annuo, con scadenza il 30 giugno dei due anni successivi;
- i beni devono essere posseduti alla data del 1°/1/2016 mentre la perizia deve essere asseverata e l'imposta (o la prima rata di essa) deve essere versata entro il 30/6/2016;
- possono usufruire della possibilità di rivalutazione persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- per i terreni la perizia deve essere giurata necessariamente prima dell'atto di cessione, a differenza di quanto avviene per le partecipazioni.

Ricordiamo che si considerano qualificate le partecipazioni superiori al 20% del capitale, per le società di capitali non quotate, e al 25% del capitale per le società di persone.

Ricordiamo anche che è possibile scomputare dall'imposta dovuta quella pagata in occasione di precedenti rivalutazioni operate sul medesimo bene dallo stesso possessore. Rimane comunque ferma la possibilità di richiedere il rimborso, entro 48 mesi dal momento in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva relativa all'ultima rivalutazione effettuata, con la limitazione che il suo

ammontare non può superare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo affrancamento. Da tener presente che può essere utile rideterminare al ribasso il valore dei terreni oggetto di una precedente rivalutazione, qualora abbiano subito una svalutazione negli ultimi anni: così facendo, infatti, è possibile superare la presunzione di legge secondo la quale il valore periziato costituisce il valore minimo su cui calcolare le imposte nel momento in cui si dovesse procedere alla vendita del terreno stesso, anche se il prezzo effettivo di cessione è più basso; tra l'altro, in questi casi non si deve versare nulla a titolo di imposta sostitutiva.

Rivalutazione dei beni di impresa (cc. 889-897)

Viene riproposta anche la rivalutazione dei beni d'impresa. In particolare si potranno rivalutare i beni strumentali e le partecipazioni risultanti dal bilancio 2014, pagando un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Inoltre è possibile anche affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando un importo pari al 10% dello stesso.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (normalmente, quindi, giugno 2016).

I maggiori valori saranno riconosciuti a partire dal 2018 per le quote di ammortamento, e dal 2019 per il calcolo delle plusvalenze. Considerando l'elevatezza delle aliquote, anche in funzione del fatto che l'Ires dal 2017 scenderà al 24%, si prevede che la misura avrà scarsissimo successo.

Pagamenti in contanti (c. 898)

Dal 2016 la soglia per i pagamenti in contanti passa da 999,99 € a 2.999,99 €.

Pagamenti con carte di credito (c. 900)

L'obbligo di accettare in pagamento le carte di debito da parte di imprese, commercianti e professionisti viene esteso anche alle carte di credito. Un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico fisserà la sanzione prevista in caso di mancato rispetto dell'obbligo.

* * *

Tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale scende dallo 0,5% allo 0,2%; tra le altre cose la misura influenzerà i conteggi per il ravvedimento operoso.